

(N. 1717)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BATTISTA, BIAGGI, DE LUCA e ALESSANDRINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1971

Modificazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395, sulla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti

ONOREVOLI SENATORI. — L'evoluzione della tecnica e la sempre maggiore caratterizzazione professionale dell'attività svolta dagli organi tecnici della pubblica amministrazione rendono necessaria una più precisa regolamentazione della posizione che gli ingegneri ed architetti, dipendenti dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici, occupano nei rispettivi albi professionali.

Le attuali disposizioni legislative per la formazione degli albi professionali degli ingegneri ed architetti appaiono infatti superate da tempo: esse non regolamentano in maniera soddisfacente la materia, così come fanno invece, ad esempio, quelle per la formazione degli albi degli avvocati, dei biologi, dei dottori in scienze agrarie, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, dei periti industriali, dei

geologi e dei geometri, adottati in tempi più recenti.

Per queste professioni, infatti, è consentito, ai dipendenti dello Stato e della pubblica amministrazione in genere, di iscriversi in un elenco speciale, diverso e distinto dall'albo generale ed ufficiale dei liberi professionisti, che li abilita alla trattazione degli affari inerenti agli uffici cui essi sono addetti senza che, con questo, essi debbano essere responsabili della conduzione dell'ordine professionale, il cui elettorato attivo e passivo viene lasciato invece ai soli liberi professionisti.

È necessario, pertanto, adottare un provvedimento di questo tipo anche per gli ingegneri e gli architetti, dipendenti della pubblica amministrazione, per i quali in-

vece oggi è possibile, stante l'imperfetta formulazione delle leggi fondamentali che regolano l'ordinamento di queste due professioni — la legge 24 giugno 1923, n. 1395, sulla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti e il regio decreto 23 ottobre 1935, n. 2537, che approva il regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto — iscriversi nell'albo unico, previsto dalle disposizioni stesse, e partecipare all'elettorato attivo e passivo, quasi che a loro fosse possibile l'esercizio della libera professione, che invece è dichiarata incompatibile con la qualità di dipendente dello Stato dall'articolo 96 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e dall'articolo 60 del testo unico del nuovo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957; per i dipendenti degli enti locali, analoga incompatibilità è dichiarata peraltro dalle leggi comunale e provinciale e, per i dipendenti di enti pubblici, dai rispettivi regolamenti.

Riteniamo, onorevoli senatori, che una puntualizzazione delle disposizioni vigenti nel senso sopra indicato porti giovamento

alla chiarezza della posizione degli ingegneri ed architetti, dipendenti della pubblica amministrazione, che potranno, così, esercitare l'attività professionale nell'ambito dei propri compiti d'istituto e mantenere, nel contempo, utili rapporti con i colleghi esercitanti la libera professione, appartenendo allo stesso ordine professionale senza entrare, però, in concorrenza con essi e senza assumere, nella conduzione e nella disciplina dell'ordine stesso, responsabilità non previste dal proprio stato giuridico.

Tale puntualizzazione integra, del resto, il sistema per le altre professioni e segue l'indirizzo legislativo ormai consolidato in occasione delle recenti discussioni parlamentari sulla riforma universitaria, che prevede un elenco speciale per i professori di ruolo, e sulla riforma fiscale, che impone ai liberi professionisti una tassazione differenziata rispetto ai professionisti che svolgono lavoro dipendente.

Vi sottoponiamo, perciò, alcune brevi aggiunte e modifiche alle disposizioni vigenti al fine di renderle perfettamente funzionali ed aderenti alle analoghe disposizioni che regolano, in atto, le altre professioni liberali.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, sulla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti, viene così modificato:

« Sono iscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'articolo 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'articolo 28 della legge 8 giugno 1874, n. 1938, e che esercitano la libera professione ».

All'articolo suddetto vengono, altresì, aggiunti i seguenti commi:

« L'ingegnere e l'architetto non possono esercitare la libera professione se non sono iscritti nell'albo professionale.

L'iscrizione nell'albo non è consentita agli ingegneri e agli architetti impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione; essi potranno, a loro richiesta, essere iscritti in un elenco speciale, distinto e separato dall'albo, per gli atti professionali da compiersi per conto delle amministrazioni da cui dipendono ».

All'articolo 5 della stessa legge è aggiunto il seguente comma:

« Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale ».